

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1873)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1975

Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. — La ricerca di una soluzione nuova in materia di controllo delle armi è imposta da precise istanze di difesa e di sicurezza sociale diffusamente avvertite in relazione al ripetersi di fenomeni criminosi particolarmente gravi.

Le esperienze più recenti hanno, infatti, determinato il convincimento che si è in presenza di una nuova delinquenza, proterva quanto agguerrita, alla quale lo Stato democratico non può esimersi dall'opporre mezzi sempre più efficaci di contrasto, che si rivelino cioè capaci di stroncarne l'impeto aggressivo.

In questa prospettiva, l'impegno di lotta contro la criminalità sembra comportare — anzitutto — un attento esame del problema costituito dall'insufficienza dei mezzi apprestati dall'ordinamento per l'esercizio di un effettivo rigoroso controllo sul movimento

delle armi, specie in vista dell'esigenza di ricondurre la disponibilità di esse entro i limiti segnati dalla legge nonchè di impedire quei traffici illeciti che danno il più insidioso alimento alle azioni delittuose.

Nel procedere alla elaborazione del disegno di legge, sono stati tenuti presenti gli aspetti storici del problema e l'evoluzione delle iniziative adottate, sia sul piano nazionale che internazionale, per un migliore controllo delle armi.

Si è tenuto conto, altresì, dell'invito già rivolto, per una organica revisione legislativa della materia, dalla Commissione degli Affari interni della Camera nella seduta del 25 luglio 1973, in occasione dell'esame del disegno di legge per l'abrogazione dell'articolo 4-bis della legge 22 dicembre 1956, numero 1452, riguardante l'acquisto delle armi flobert, delle relative munizioni, delle armi

ad aria compressa e delle munizioni da caccia (atto Camera n. 2117), nonché dei voti più diffusamente rinnovati in occasione dei recenti dibattiti parlamentari seguiti al verificarsi di tragici eventi.

Non può invero disconoscersi, come innanzi detto, che il sistema dei controlli delineato dalla normativa vigente manifesta carenze, specie per ciò che concerne la possibilità d'interventi all'origine del movimento clandestino delle armi.

Il problema non presenta caratteri di esclusività per l'Italia in quanto altri Paesi, in considerazione delle stesse difficoltà operative, per fronteggiare la grave congiuntura criminale, sono alla ricerca di soluzioni nuove e più rigide.

Per frenare l'espansione del commercio clandestino la Francia ha interamente rivisto il proprio sistema normativo nel 1972; in Gran Bretagna, dove l'impiego delle armi nei delitti è molto limitato (meno di 700 all'anno in media, compresi i reati di porto abusivo di armi), è stato recentemente presentato al Parlamento un disegno di legge finalizzato a rendere più incisiva nello stesso campo l'azione della polizia ed a vietare finanche la fabbricazione ed il commercio di giocattoli riproducenti armi.

In altri Paesi è allo studio la possibilità di procedere alla revisione dei sistemi legislativi ed a livelli comunitari — sia in seno al Consiglio d'Europa che alla Comunità economica europea — sono stati intrapresi contatti per stabilire difese più valide contro il movimento illegale delle armi.

I lavori in corso presso tali organismi incoraggiano un discorso legislativo di tipo nuovo nel nostro Paese, in sintonia con le direttive in via di elaborazione, miranti a realizzare la più larga convergenza di opinioni sui temi fondamentali del controllo delle armi, in funzione preminente della lotta contro la criminalità, pur nel rispetto delle esigenze particolari dei singoli Stati.

La propensione a ricercare una soluzione autonoma alla questione è tra l'altro stimolata da un'espressa previsione contenuta nell'articolo 223 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato dalla Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, lad-

dove è sancito il principio che « ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico ».

L'obiettivo principale che il presente disegno di legge intende raggiungere è orientato verso l'individuazione dei difetti del sistema vigente e la ricerca di rimedi appropriati.

La soluzione, nel suo contesto, si ricollega al vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del quale amplia la normativa, ed alle altre norme riguardanti la materia.

* * *

Il disegno di legge si compone di un consistente nucleo di disposizioni — articoli da 1 a 23 — che trattano delle armi e delle munizioni; di un secondo gruppo di norme — articoli da 24 a 28 — che dettano la disciplina degli esplosivi; ed, infine, di una apposita disposizione (art. 29) che esclude dall'ambito di applicazione della legge gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato; di una norma sanzionatoria di carattere generale (art. 30) e di due articoli finali che stabiliscono rispettivamente il giudizio per direttissima per i reati previsti dalla nuova normativa e il coordinamento con le altre disposizioni in materia.

L'iniziativa non è finalizzata soltanto all'inasprimento delle sanzioni penali vigenti, pur tenendo conto, per le singole ipotesi criminose configurate dalla nuova normativa, delle soluzioni adottate nel contesto di recenti provvedimenti orientati ad una più efficace lotta contro la criminalità (legge 14 ottobre 1974, n. 497) e ad una più rigorosa disciplina fiscale in materia di armi da guerra e di tipo guerra (decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 393, che istituisce su tali armi un'imposta di fabbricazione e di confine).

La « ratio » fondamentale del provvedimento è di realizzare una compiuta definizione dei comportamenti illeciti nel settore delle armi, determinando nuove norme di controllo e più efficienti dispositivi di intervento.

In tale prospettiva, prioritaria attenzione è stata dedicata alla rielaborazione dei concetti di armi da guerra, armi tipo guerra, armi comuni da sparo e munizioni relative.

Le nuove nozioni, elaborate a fini essenzialmente pratici, sono intese ad eliminare le anacronistiche definizioni di cui agli articoli 33 e 44 del regolamento di esecuzione del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le incertezze interpretative derivanti dal non perfetto coordinamento tra la terminologia dello stesso testo unico e quella del cennato regolamento nella materia di cui trattasi.

Alle predette definizioni, da considerare addirittura incongruenti nelle parti in cui annoverano, tra le armi da guerra, armi ormai superate, mentre non consentono di catalogare con sicurezza strumenti nuovi di ben nota pericolosità, vengono sostituiti moderni criteri di classificazione aperti alle prospettive della evoluzione tecnica.

Così, per le armi da guerra è stato anzitutto eliminato l'equivoco riferimento — di cui all'articolo 33 del citato regolamento di esecuzione — a « qualsiasi uso militare », sostituendolo con il più adeguato concetto di « impiego bellico ».

Per le armi « tipo guerra », l'insufficiente criterio attualmente costituito dal riscontro di « caratteristiche analoghe alle armi da guerra » viene sostituito mediante il richiamo alla idoneità di talune armi all'uso di munizioni da guerra, alla predisposizione per il funzionamento automatico, ovvero alla comunanza di caratteristiche balistiche o di impiego rispetto alle armi da guerra.

Con la nuova classificazione delle armi comuni da sparo (la cui definizione « per incidens » è stata accuratamente elaborata utilizzando anche elementi di diritto comparato) si è inteso, poi, eliminare i gravi difetti che vengono oggi riscontrati nella elencazione di cui all'articolo 44 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Particolare rilievo merita l'apposita normativa in materia di armi improprie di cui l'esperienza ha dimostrato l'estrema pericolosità. Al riguardo il provvedimento reca una aggiornata elencazione di tutti gli strumenti assimilabili alle armi vere e proprie, in

relazione alla possibilità della loro utilizzazione per l'offesa alla persona, con riferimento al porto di esse fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, o nelle pubbliche riunioni.

Una nuova disciplina in relazione a diverse esigenze anche fra loro contrastanti, che incidono nel settore, viene altresì prevista in tema di armi giocattolo, che non potranno più avere le dimensioni e le caratteristiche delle armi da guerra o comuni da sparo o comunque tali da consentirne la trasformazione nei cennati tipi di arma.

Inoltre, in armonia con quanto è stato auspicato nel corso del dibattito, presso la Commissione Affari interni della Camera, sul noto disegno di legge concernente le armi flobert e quelle ad aria compressa (atto Camera n. 2117), quest'ultima iniziativa viene assorbita nel quadro generale ed organico del disegno di legge, la cui approvazione renderà, pertanto, superfluo ogni ulteriore iter del provvedimento settoriale cennato.

* * *

Il primo aspetto qualificante dell'iniziativa è la istituzione di un catalogo nazionale dei prototipi delle armi comuni da sparo, delle quali è ammessa la circolazione alle condizioni di legge.

L'adozione di tale sistema, per il quale tutte le armi in circolazione dovranno corrispondere a modelli previamente catalogati, dovrebbe costituire adeguato rimedio all'attuale situazione che vede il mercato clandestino pullulare di armi sprovviste di segni utili di riconoscimento.

L'efficacia della misura proposta è strettamente interdipendente con l'obbligo, che viene contestualmente introdotto, della istituzione del controllo sulla esistenza degli elementi identificativi dell'arma prodotta o importata in Italia da parte del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco (ove, peraltro, tutte le armi da fuoco debbono, ai sensi delle disposizioni vigenti, essere inviate per il controllo sulla efficienza tecnica) da attestarsi mediante l'impressione di un marchio con l'emblema della Repubblica.

Parallelamente ai cennati obblighi di catalogazione, di numerazione progressiva e di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impressione degli altri distintivi viene configurata per le armi che non siano in regola rispetto ad essi la fattispecie delle « armi clandestine » con comminatoria di apposite sanzioni per la loro detenzione o circolazione.

* * *

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, è stato esteso l'ambito di applicazione degli articoli 35 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche per il rilascio delle autorizzazioni di polizia per la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione ed il trasporto di armi.

È stato altresì sancito il divieto di rilasciare le autorizzazioni di polizia in materia di armi ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Inoltre, la normativa vigente non prevede l'accertamento di una specifica capacità tecnica per l'acquisto, il commercio, la riparazione, l'importazione e l'esportazione di armi. L'assurdità dell'omissione è tanto più evidente ove si consideri che le autorizzazioni prescritte per l'esercizio di attività meno pericolose sono subordinate a prove preventive di qualificazione professionale.

È per questo che il sistema proposto — in linea con un indirizzo che ha già incontrato larghi consensi a livello europeo in seno alla CEE — prevede l'accertamento della capacità tecnica non soltanto per chi aspira alla licenza di porto d'armi, come attualmente avviene, ma anche per chi chiede di acquistare, detenere, fabbricare, commerciare o riparare armi.

La capacità tecnica sarà presunta per chi abbia ottenuto una delle autorizzazioni dianzi specificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Una innovazione che, per connessione, merita di essere segnalata, in tema di rilascio di licenze relative alle armi, è la necessità che le richieste di autorizzazione all'importazione e di *nulla osta* per l'acquisto e la cessione di tali merci siano motivate.

* * *

Altro profilo che esige un opportuno aggiornamento legislativo è quello della raccolta di più armi.

La legislazione attuale non stabilisce alcun limite all'acquisto ed alla detenzione delle armi stesse da parte di privati.

Sono frequenti i casi di persone munite di licenza di porto d'armi che possono acquistare in momenti diversi un numero imprecisato di armi.

Il disegno di legge prescrive che non si possono detenere, per effetto della semplice denuncia, più di sette armi da caccia e più di quattro armi di altro tipo.

Eccedendo tali limiti, occorre infatti munirsi di licenza del questore per collezione di armi comuni da sparo, istituto distinto dall'autorizzazione alla raccolta per ragioni di commercio prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Infine, in conformità anche all'orientamento emerso in Senato, nel corso del dibattito, presso la Commissione affari costituzionali, per la conversione del citato decreto-legge n. 258 del 1974, il disegno di legge vieta ogni raccolta privata delle armi da guerra e detta norme transitorie per le raccolte autorizzate già esistenti.

* * *

È da rilevare altresì che anche molti dei vari aspetti fin qui esaminati dell'iniziativa sono conformi ad impostazioni largamente recepite in seno al Consiglio d'Europa.

In aderenza ad una linea di azione su cui stanno convergendo ampi consensi in tale sede, vengono altresì dettate apposite disposizioni per la difesa in genere delle armi contro il furto e i relativi obblighi sono adeguatamente sanzionati.

* * *

Merita infine di essere evidenziato il criterio secondo il quale l'importazione di più di tre armi nel corso dello stesso anno solare richiede il rilascio di apposita autorizzazione di polizia e, ove l'importazione venga effettuata a fini di commercio, è sancito l'obbligo dell'osservanza delle vigenti disposizio-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni legislative e regolamentari per l'esercizio del commercio di armi. È altresì da richiamare l'elaborazione di una più completa e in gran parte nuova normativa in materia di esportazione, trasporto e modalità di spedizione e ricezione delle armi stesse.

* * *

Nel settore degli esplosivi, l'esigenza di un intervento legislativo è determinata dal sempre più grave fenomeno del traffico illecito di materie esplodenti e dalle obiettive difficoltà di controllo legate anche alle caratteristiche merceologiche degli esplosivi e dei relativi componenti.

Si è pertanto proceduto all'istituzione di controlli su alcune fasi della produzione e dell'impiego degli esplosivi nel corso delle quali può maggiormente incidere il fenome-

no della distrazione dei medesimi per usi illeciti o criminosi.

A tali sostanze è stata estesa la più rigorosa disciplina del trasporto di armi prevista nel disegno di legge e articolata su adempimenti di carattere amministrativo — da determinarsi con decreti interministeriali — intesi a favorire i controlli di polizia e sulle conseguenti norme sanzionatorie.

Preordinatamente all'esigenza di assicurare il controllo sul delicato settore vengono richiesti, infine, ai titolari delle autorizzazioni in materia di esplosivi gli stessi requisiti soggettivi previsti nel disegno di legge per il rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e si obbligano i titolari di autorizzazioni a detenere esplosivi, a seguire personalmente o a mezzo di propri rappresentanti responsabili tutte le operazioni relative all'impiego dei medesimi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra)

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonchè le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici e altri congegni micidiali di qualunque natura.

Sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 2.

(Armi e munizioni comuni da sparo)

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a ripetizione automatica;

f) le rivoltelle e le pistole a rotazione;

g) le pistole a ripetizione semiautomatica.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate « da bersaglio da sala », a salve o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la Commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite da proiettili perforanti, traccianti, incendiari, esplodenti o autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 3.

(Alterazione di armi)

Chiunque altera, in qualsiasi modo, un'arma, al fine di aumentarne la potenzialità di

offesa, ovvero di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Art. 4.

(Porto di armi o strumenti assimilati)

Salvo le autorizzazioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 13 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere nonchè bastoni o mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche ed oggetti similari, strumenti di lavoro o di uso domestico o altri strumenti che comunque possano prestarsi all'offesa della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a centomila.

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a nove mesi e con l'ammenda da lire quarantamila a duecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque, nelle riunioni indicate nel comma precedente, porti gli altri strumenti indicati nel primo e nel secondo comma.

La pena è raddoppiata quando i reati di cui ai precedenti commi sono commessi all'interno o nelle immediate adiacenze di scuole, pubbliche o private, delle università o degli istituti universitari.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza dei trasgressori alle norme dei tre precedenti commi.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Limiti alle registrazioni.
Disciplina delle armi giocattolo)*

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle munizioni relative alle armi da caccia e dei giocattoli pirici.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano alle armi giocattolo.

Le armi giocattolo non possono avere le stesse dimensioni e caratteristiche delle armi da guerra, tipo guerra o comuni da sparo, nè possono essere fabbricate con l'impiego di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra, tipo guerra o comuni da sparo, o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di qualsiasi oggetto idoneo all'offesa della persona.

Chiunque non osserva le disposizioni del precedente comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Le disposizioni del presente articolo concernenti le armi giocattolo si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

*(Commissione consultiva centrale
per il controllo delle armi)*

È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La Commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, due del Ministero della difesa, due del Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, uno del Ministero del commercio con l'estero e di tre esperti in materia balistica.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministero dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.

La Commissione esprime parere sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonchè su tutte le questioni ad essa sottoposte dal Ministro dell'interno in ordine alle armi ed alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.

Art. 7.

(Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)

È istituito, presso il Ministero dell'interno, il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva.

L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

Nel catalogo sono indicati:

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la descrizione dell'arma e il calibro;
- il produttore o l'importatore;

lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.

Con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'interno determina:

- 1) la data di inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

Art. 8.

*(Accertamento per il rilascio
di autorizzazioni di polizia
in materia di armi)*

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 27 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio del nulla osta di cui al primo comma, delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Ad analogo accertamento è soggetto chiunque detiene armi, fermo l'obbligo di darne avviso alla competente autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 38 dello stesso testo unico.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la Commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La Commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della di-

fesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente Sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto, la detenzione e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

Art. 9.

(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi)

Oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il com-

mercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 10.

*(Divieto di raccolta di armi da guerra.
Collezione di armi comuni da sparo)*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la raccolta di due o più armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le raccolte indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione per causa di morte, ovvero per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa o per donazione agli enti pubblici di cui al quinto comma. Il privato o l'ente pubblico che acquista, in tutto o in parte, tali raccolte è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservare la raccolta. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le raccolte di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a due milioni.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, è consentita la raccolta di armi e materiali indicati nel primo comma da parte dello Stato e, nell'ambito delle loro competenze, degli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico, culturale o sportivo.

La detenzione di armi comuni da sparo in numero superiore a quattro o di armi da caccia in numero superiore a sette, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore per collezione di armi comuni da sparo. Il titolare di tale licenza è esonerato dall'obbligo previsto dall'articolo 38 del citato testo unico.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel comma precedente entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria e alle collezioni destinate ad uso sportivo o di caccia.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, settimo e ottavo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 11.

(Immatricolazione delle armi comuni da sparo)

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato deve essere impresso in modo indelebile, a cura del produttore, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonchè il numero progressivo di matricola. Il numero progressivo

di matricola deve altresì essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

È consentita l'impressione di marchi e di altri segni distintivi in aggiunta ai numeri di cui al precedente comma.

Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Qualora il Banco o la sezione rilevi la mancanza di alcuno degli elementi indicati nel primo comma provvede ad apporli. A tal fine, in luogo del numero di matricola, è impresso il numero progressivo d'iscrizione dell'operazione nel registro di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo articolo 13.

Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, terzo comma, n. 1.

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quarto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo è dovuto al Banco nazionale di prova un diritto fisso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 12.

*(Importazione definitiva
di armi comuni da sparo)*

Chi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.

La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve in ogni caso specificare i motivi dell'importazione. Qualora le armi da importare debbano essere immesse in commercio o altrimenti cedute, l'importatore è soggetto all'osservanza delle condizioni e degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per l'esercizio del commercio di armi.

Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7.

Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza del prefetto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 13.

*(Modalità per l'importazione definitiva
di armi comuni da sparo)*

La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curar-

ne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso.

Il Banco o la sezione, eseguiti, ove occorra, i controlli di cui alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, nonchè gli accertamenti e le operazioni prescritti dal precedente articolo 11, provvede a consegnare le armi al titolare della licenza d'importazione.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 14.

(Armi inidonee e non catalogate)

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria.

Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.

La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche

per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 15.

(Importazione temporanea di armi comuni da sparo)

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonchè il numero delle stesse.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a centomila.

Art. 16.

(Esportazione di armi)

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente artico-

lo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della Guardia di finanza e pertanto non è consentito ai funzionari doganali di prescindere anche parzialmente dalla visita ed ai militari della Guardia di finanza di non eseguire, in tutto o in parte, il relativo riscontro.

Il rilascio della licenza di polizia per la esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di trenta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire, all'autorità che ha rilasciato la licenza, la bolletta di esportazione o copia autentica che viene restituita all'interessato vistata dall'autorità medesima.

Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonchè quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

Art. 17. .

(Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza)

Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi.

I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquanta.

Art. 18.

(Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi)

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonchè per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, dei trasporti, della marina mercantile e delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a centomila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle munizioni e alle relative polveri per armi da caccia.

Art. 19.

(Trasporto di parti di armi)

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra o di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centoses-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

santamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

Art. 20.

(Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento)

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuare immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o viene a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 21.

(Distrazione o sottrazione di armi)

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 22.

(Locazione e comodato di armi)

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi a salve per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia.

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Art. 23.

(Armi clandestine)

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire duecentomila a un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo armi o canne clandestine è punito con la reclu-

sione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantomila a un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.

Art. 24.

(Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti)

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 25.

(Registro delle operazioni giornaliera)

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliera previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.

Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.

Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cento mila le persone obbligate a tenere il predetto

registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Art. 26.

(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi)

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

Art. 27.

(Responsabilità nell'impiego di esplosivi)

I titolari delle licenze di deposito e di consumo permanenti, temporanei o giornalieri di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'articolo 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.

Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a un milione.

Art. 28.

(Distrazione o sottrazione di esplosivi)

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 29.

(Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato)

Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonchè gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegati nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.

Con decreto del Ministro della difesa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con il Ministro dell'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

Art. 30.

(Sanzioni penali)

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie spe-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciali indagini. Per i reati connessi si procede, previa separazione dei giudizi, autonomamente.

Art. 32.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonchè le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.